

Finlombarda S.p.A.

Moratoria “Cura Italia”: indicazioni operative

Premessa

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia) prevede all'art. 56 comma 2 che: *“Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:*

(omissis)

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.” (di seguito “Moratoria Cura Italia”).

Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia ha, inoltre, previsto all'art. 65 la proroga delle misure di cui all'art. 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 sino al 31 gennaio 2021.

Il medesimo Decreto-legge prevede, inoltre, al comma 2 dell'art. 65 che *“Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.”*

Requisiti soggettivi

Possono presentare domanda di Moratoria Cura Italia le PMI¹:

- aventi sede in Italia
- le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

¹ Per PMI si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36).

Finanziamenti ammissibili

Sono ammissibili alla Moratoria Cura Italia i mutui e i finanziamenti a rimborso rateale relativi a tutte le misure finanziarie gestite da Finlombarda S.p.A..

Moratoria applicabile

Per i finanziamenti ammissibili il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

La sospensione della rata (sia capitale che interessi) determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata della sospensione. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi della rata di capitale corrispondendo solo la quota di interessi.

In caso di sospensione anche degli interessi, questi saranno, alternativamente:

- corrisposti in un'unica soluzione insieme alla scadenza della prima data da pagare dopo la sospensione;
- dilazionati in parti uguali alle scadenze di tutte le restanti rate.

L'agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Cura Italia, qualora comportasse una variazione in aumento di equivalente sovvenzione lordo rispetto alla misura esistente è concessa a valere su regimi della misura oggetto di moratoria, salvo diverso inquadramento futuro sulla base della Comunicazione della Commissione sul *temporary framework* per aiuti alle imprese per la emergenza covid-19.

Per le PMI che sono già state ammesse alla Moratoria "Cura Italia" alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il periodo di moratoria viene prorogato, automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire secondo le medesime modalità previste per la presentazione delle domande.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso alla Moratoria Cura Italia potranno essere presentate dalle PMI ed approvate dai soggetti finanziatori sino al 31 dicembre 2020.

Di seguito si esplicitano le modalità di presentazione delle domande di accesso alla Moratoria Cura Italia:

1. **per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario**: le PMI dovranno presentare la richiesta di accesso alla Moratoria Cura Italia all'Istituto di credito co-finanziatore, il quale si coordinerà con Finlombarda S.p.A. per l'applicazione di quanto previsto per il finanziamento oggetto della Moratoria Cura Italia attraverso l'invio di mail PEC all'indirizzo moratoriacovid19@pec.finlombarda.it con oggetto "**Richiesta di Moratoria Cura Italia: COFINANZIAMENTO**" contenente la richiesta presentata dall'impresa alla banca dalla quale si evinca:

- Codice fiscale;
- Ragione Sociale;
- N° contratto / ID pratica;
- Valore e data della scadenza della rata oggetto di Moratoria;
- Richiesta della sospensione della rata specificando se l'intera rata (quota capitale e quota interessi) o per la sola quota capitale.

Le banche co-finanziatrici presentano la domanda di sospensione già da loro approvata e corredata dal piano di ammortamento modificato sia per la quota di pertinenza di Finlombarda sia della quota dell'Istituto Co-finanziatore.

Finlombarda, entro 15 giorni, comunicherà alla banca istruzioni aggiuntive o di procedere con la sospensione dei termini indicati nella richiesta con la conseguente modifica il piano di ammortamento.

Per la richiesta di accesso alla Moratoria Cura Italia è possibile, ma non obbligatorio, utilizzare il modulo di cui all'Allegato A firmato digitalmente.

Eventuali garanzie accessorie, nonché la garanzia del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevista all'art. 56 comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 se richieste dalla banca co-finanziatrice, dovranno essere estese anche sulla quota di finanziamento di pertinenza di Finlombarda S.p.A..

2. **per operazioni non in co-finanziamento con il sistema bancario:** le PMI dovranno presentare la richiesta di accesso alla Moratoria Cura Italia a Finlombarda S.p.A. mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato A firmato digitalmente² dal legale rappresentante della PMI, da inviarsi a mezzo PEC con oggetto "**Richiesta di Moratoria Cura Italia: FINANZIAMENTO DIRETTO**" attraverso l'invio di mail PEC all'indirizzo moratoriacovid19@pec.finlombarda.it.

Nel caso in cui il soggetto che presenta domanda di partecipazione sia diverso dal legale rappresentante, va allegata copia di idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza.

In seguito alla ricezione della documentazione di cui ai punti precedenti Finlombarda procederà alla modifica del piano di ammortamento originario.

Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: moratoria2019@finlombarda.it.

² Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).